



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dr. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta dell'11 marzo 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Il ricorrente – che esercita la professione di mediatore creditizio – ha chiesto alla banca convenuta la chiusura della quota parte di debito di una società del quale era socio al 50% assieme ad altra persona e la contestuale apertura di un finanziamento personale.

Dopo averne pattuito le condizioni, il cliente ha iniziato a rimborsare le rate del medesimo finanziamento.

Una volta ricevuti “*gli incartamenti riepilogativi sulla trasparenza bancaria*”, il cliente si è reso conto che la durata del finanziamento è di 60 mesi in luogo dei 36 pattuiti.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto copia del contratto sia alla banca convenuta, presso la quale sarebbe stato sottoscritto il contratto, sia alla società finanziaria che aveva erogato il prestito.

Dopo circa 8 mesi, il ricorrente ricevuti i documenti richiesti ha interrotto i pagamenti disconoscendo la firma apposta sul contratto, le cui condizioni sarebbero diverse da quelle pattuite. Da tale momento il ricorrente ha presentato quasi mensilmente reclami all'intermediario senza ricevere risposta. In particolare in data 27/10/2009 il ricorrente ha presentato reclamo alla banca convenuta, lamentando: a) che le firme apposte sul contratto di finanziamento personale non corrispondono alle proprie; b) che gli addebiti dei RID conseguenti al rientro del finanziamento personale non sono stati autorizzati dal medesimo; c) di essere stato oggetto di segnalazioni in CRIF.



In tale sede il ricorrente ha chiesto quindi che la banca non prosegua nell'azione di rientro dell'esposizione creatasi sul conto corrente.

Il 27/11/2009 la banca ha risposto al reclamo precisando che dall'esame della documentazione in possesso della banca *"non sono emerse irregolarità"*. Nell'occasione, la banca ha confermato che le rate del prestito risultano regolarmente pagate da luglio 2007 a maggio 2008.

Con il proprio ricorso del 28/12/2009, il cliente ha riepilogato i fatti sopra riportati, lamentando altresì che sul finanziamento personale *"il tasso applicato è del 16,37%, c'è una polizza di 1.065 euro e la durata del finanziamento è di 60 mesi"*; chiede pertanto un risarcimento danni di € 74.000, giustificandolo con *"mancati accordi commerciali, [...] perdite lavorative e [...] danni morali ricevuti"*.

Con nota giunta alla casella PEC il 5/2/2010, l'intermediario ha fornito le proprie controdeduzioni.

In particolare, la banca ha trasmesso copia del contratto del 26/6/2007 relativo al prestito di Euro 12.500,00 concesso da una società finanziaria. In particolare, la banca precisa che *"Detto contratto risulta regolarmente sottoscritto dal contraente; la firma appare peraltro somigliante a quelle"*: dello specimen relativo al conto corrente depositato il 4/8/2006; rilevabile dal documento di identità emesso il 19/8/2005; apposta il 24/8/2006 su una fidejussione.

La banca nega poi che il ricorrente avesse *"pattuito con la Filiale l'erogazione di un finanziamento personale a 36 mesi. Dai controlli eseguiti è stato appurato... che nessuna richiesta è stata mai inserita in procedura fidi dalla Banca"* a nome del ricorrente.

Con riferimento al prestito, l'intermediario resistente segnala inoltre che le rate sono state regolarmente pagate sino a maggio 2008. Inoltre, nel corso dei mesi di aprile e maggio del 2008 sul conto corrente del cliente sono stati addebitati diversi assegni *"che hanno determinato la scopertura del conto corrente stesso, con conseguente blocco anche dei pagamenti automatici a mezzo RID del prestito"* personale.

Infine, nella proprie controdeduzioni la banca precisa che la posizione *"è gestita tra le pratiche "a rientro" con somma a debito di € 4.501,15"*.

Il cliente, con mail dell'8/2/2010 in risposta all'invio delle controdeduzioni, chiede di *"proseguire chiedendo la perizia calligrafica, in quanto si vede senza ombra di dubbio che le firme apposte non sono state fatte [dal ricorrente], tant'è che utilizzando la frase "la firma peraltro appare somigliante" [si mette] giustamente in dubbio che lo sia, ed essendo questo il punto di discussione, desider[a] che [gli] venga fatto sapere come poter procedere a tutela dei [propri] diritti"*.

Con mail pervenuta alla casella funzionale il 5/3/2010, la banca ha trasmesso il contratto completo: all'art. 1 è previsto che la società erogante *"comunica mediante conferma scritta l'accoglimento della richiesta di finanziamento ed erogherà direttamente al Cliente l'importo del prestito"*.

DIRITTO

Emerge da quanto esposto in narrativa che il ricorrente contesta la propria sottoscrizione al contratto relativo alla erogazione di un prestito. E' pacifico che tale contratto è stato concluso tramite la intermediazione della banca convenuta. Tuttavia è altrettanto pacifico che il soggetto con cui il contratto di finanziamento è stato stipulato non è la banca convenuta, ma una società finanziaria terza. In queste condizioni la domanda istruttoria volta alla verifica della sottoscrizione mediante perizia calligrafica è improcedibile per l'assenza nel procedimento del soggetto controinteressato. A ciò si aggiunge che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

comunque è pacifico che il finanziamento è stato erogato e che il ricorrente lo ha regolarmente incassato; pertanto alla mancanza della sottoscrizione conseguirebbe la nullità dell'accordo con conseguente restituzione di quanto ricevuto in una unica soluzione e non già l'accertamento della legittimità della sospensione delle rate di restituzione del prestito ottenuto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO